

N. 9892/15 Reg. Gen.Trib.  
N. 56980/14 N.R.MOD.21(P.M.)  
N. //////////////// G.I.P. (MOD.20)

Sentenza N. 6735/16  
Del 27.05.2016

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**Tribunale Ordinario di Milano**  
In composizione monocratica  
**SEZIONE SECONDA PENALE**

composto dal Sig. Magistrato

Dott.ssa **Orsola De Cristofaro**

Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa penale contro

**MAGNI GIOVANNI** nato a Milano il 31.10.1961 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell' Avv. Luigi Gianzi (verbale udienza 23.03.2015).

Difeso di fiducia dagli Avv.ti Luigi e Gianzi e Paolo Andrea Casati con studio in Milano, Corso di Porta Romana n.78.

Libero, non presente già presente.

**IMPUTATO**

Del reato di cui all'art. 5 D.lgs 74/2000 perché, in qualità di legale rappresentante della Magni Mario di Magni Giovanni & C snc con sede in Vittuone, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non presentava, essendovi obbligato, la dichiarazione relativa a dette imposte per l'anno 2011 essendo l'imposta evasa superiore a Euro 77.468/53.

In Milano nell'ottobre 2011.

Data arresto  
Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 14/6/16

Visto

Milano,

IL SOST. PROC. GENERALE

Estratto esecutivo a:

- a) Procura Repubblica
- b) Corpi Reato
- c) Mod.1

il

Estratto a:

- a) Mod.21 P.M.
- b) Carceri

il

Redatta Scheda il

per

comunicazione all'ufficio elettorale del Comune di

il

estratto all'Ufficio Campione Penale per forfettizzazione

il

Campione Penale

Art.

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

**P.M.:** chiede l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato.

**DIFESA:** chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato; in subordine chiede pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per *ne bis in idem* sostanziale - ai sensi dell'art. 649 cpp o direttamente ai sensi dell'art. 4 Prot. n. 7 CEDU - in relazione all'accertamento con adesione per la medesima violazione divenuto esecutivo; in estremo subordine chiede il minimo della pena con sostituzione della medesima in quella pecuniaria senza concessione della sospensione condizionale.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto che dispone il giudizio del 17.7.2015, Magni Giovanni veniva chiamato a rispondere del reato di cui in epigrafe.

Il processo si svolgeva, in presenza dell'imputato, alle udienze del 20 novembre 2015, 24 febbraio, 23 marzo e 27 maggio 2016.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono state acquisite le prove documentali come indicate a verbale e si è proceduto all'audizione dei testi Rendina Antonio, Zanierato Carla, di Nello Roberta, nonché all'esame dell'imputato.

La difesa e il P.M. hanno rinunciato ai residui testi ed il giudice ne ha revocato l'ammissione.

All'esito le parti hanno formulato le rispettive conclusioni.

\*\*\*\*\*

Nel corso del 2014 personale della Guardia di Finanza di Magenta effettuava una verifica presso la Magni Mario di Magni Giovanni & C. s.n.c. nell'ambito di un progetto d'indagine denominato *Elisir*, volto all'individuazione ed al contrasto dell'evasione nel campo della compravendita e ristrutturazione agevolata degli immobili.

La predetta società era attiva nel commercio e nella lavorazione del marmo ed era amministrata, sia di fatto, sia di diritto da Magni Giovanni che deteneva anche il 75% delle partecipazioni a fronte del residuo 25% detenuto dalla moglie Di Nello Roberta.

All'esito del controllo, la G.d.F. accertava per l'anno 2011 un reddito complessivo di impresa di euro 284.566,43 (cfr. all. n. 20 della produzione del P.M. in data 20.11.2015), per la maggior parte costituito dalla plusvalenza di euro 204.674,99 derivante dalla cessione di un immobile detenuto da oltre tre anni.



La società in relazione all'anno di imposta in esame non risultava aver presentato la dichiarazione fiscale.

Dai calcoli eseguiti sulla base della documentazione acquisita emergeva in particolare che l'imposta IRES da versare ammontava ad euro 122.231,00 (di cui euro 91.033,16 in capo al Magni ed euro 31.197,67 alla Di Nello, computati sulla base della rispettiva quota di partecipazione) e che l'IRAP e le ritenute erano, rispettivamente, pari ad euro 8.310,00 e ad euro 966,00 (cfr. atto di definizione prodotto dalla difesa).

L'IVA risultava regolarmente pagata (cfr. dichiarazioni rese dal teste operante Rendina ed esito dell'esame del cassetto fiscale relativo all'anno 2011 dal quale si rileva che l'esborso sostenuto dalla società è stato addirittura superiore al dovuto: euro 14.373,94, a fronte di un debito di euro 12.362,00).

Ritenuta la configurabilità di violazioni penalmente rilevanti, la G.d.F. trasmetteva la *notitia criminis* alla Procura di Milano.

Espletate le indagini, il P.M. esercitava l'azione penale imputando al Magni, quale legale rappresentante della Magni Mario di Magni Giovanni & C. s.n.c., l'omessa presentazione delle dichiarazioni IRES ed IVA della società allo scopo di evadere le imposte.

Dal complesso del materiale probatorio versato in atti è emerso che effettivamente la società non ha trasmesso all'Ente accertatore la dichiarazione dei redditi per l'anno 2011.

In particolare, il teste Rendina, maresciallo della Guardia di Finanza, ha riferito di aver appreso in sede di verifica fiscale da D'Argenio Alfredo, commercialista della società, che questi aveva predisposto ed inoltrato telematicamente il modello unico 2012 della s.n.c., ma che probabilmente l'A.E. aveva rifiutato la trasmissione essendo stato inviato tramite i codici del padre, defunto proprio nel 2012.

A riprova della versione fornita, egli consegnava all'operante una copia del modello che conservava in un cassetto dello studio.

Tuttavia, per stabilire se l'imputato debba o meno essere ritenuto responsabile per il fatto di reato ad esso contestato, è dirimente l'analisi dell'articolo 5 co. 1 del D.P.R. 917/86.

A mente di tale disposizione, ai fini IRES, i redditi prodotti da tutte le società di persone (ivi compresa, dunque, anche la s.n.c.) si calcolano mediante il c.d. principio di trasparenza, ovvero imputando gli utili a ciascun socio, in proporzione alla quota di partecipazione. Da ciò si desume che i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ed al pagamento della corrispondente imposta sono unicamente i soci e non anche la società.

A questo proposito, occorre osservare che sia il Magni sia la Di Nello hanno indicato nel riquadro RH del Mod. UNICO 2012, relativo all'anno 2011, un reddito da partecipazione, rispettivamente,

pari ad euro 57.944 ed euro 19.315,00 (cfr. docc. 3 e 4 della produzione della difesa del 26.04.2016). Circostanza, questa, riferita anche dal teste Rendina nella sua deposizione.

Di conseguenza, alla luce di tutto quanto evidenziato, il reato di cui all'articolo 5 del dl.gs 74/00 non risulta integrato, atteso che coloro sui quali grava l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, nel caso di specie l'imputato Magni e la Di Nello, vi hanno dato corso, a nulla rilevando l'omissione della società.

Tutt'al più, la fattispecie che nel caso concreto potrebbe profilarsi, anche in vista di un'eventuale trasmissione degli atti alla Procura, è la dichiarazione infedele da parte dei soci che hanno indicato elementi attivi inferiori a quelli effettivi (art. 4 dl.vo 74/00).

Invero, come si è già in precedenza accennato, la GdF ha accertato un maggior reddito in capo alla società di euro 284.566,43, a fronte di euro 77.259 complessivamente dichiarati dai coniugi Magni ai fini IRPEF, cui corrisponde un'imposta evasa di euro 122.231,03 (di cui, come sopra già indicato, euro 91.033,16 imputabili al Magni ed euro 31.197,67 alla Di Nello).

A prescindere da qualsivoglia considerazione in ordine alla correttezza delle operazioni di calcolo effettuate dai verificatori (infatti, al maggior reddito riscontrato andava sottratto e non già sommato quanto dichiarato dai soci nella dichiarazione IRPEF alla voce redditi di partecipazione; inoltre, in virtù del principio di personalità della responsabilità penale, le imposte evase da ciascuno dei soci dovevano essere considerate singolarmente e non addizionate tra loro), occorre rilevare che non ricorre neppure la fattispecie di cui all'art. 4 dl.gs 74/00.

Invero, la novella intervenuta di cui al dl.gs 158/2015, applicabile *ratione temporis* al caso in esame in base al disposto dell'articolo 2 co. 2 cp, ha innalzato la soglia di punibilità prevista per il delitto *de quo*, portandola da euro 50.000 ed euro 150.000.

Poiché l'imposta evasa (ancorché considerata complessivamente) ammonta ad euro 122.231,03, la suddetta soglia non è stata superata, con conseguente irrilevanza penale della condotta tenuta tanto dal Magni quanto dalla Di Nello.

Da ultimo, si deve dar atto che, nelle more del processo, sia il Magni che la Di Nello hanno regolarizzato integralmente la loro posizione nei confronti del Fisco, versando non solo le maggiori imposte dovute, ma anche le sanzioni e gli interessi, così come determinate dall'A.E. in sede di adesione (cfr. atto di definizione T9BA2FL00221/2015 prodotto dalla difesa). In particolare, oltre all'imposta evasa determinata in euro 66.002,00, sono stati pagati euro 11.488,66 a titolo di sanzione ex dl.gs 471/1997 ed euro 6.804,27 per interessi.

Diverso è invece il discorso per quanto riguarda il mancato pagamento dell'IVA e dell'IRAP, dal momento che, relativamente a tali imposte, le società di persone possiedono un'autonoma soggettività giuridica.

Poiché, come rilevato in precedenza, l'imposta IVA evasa è pari ad euro 0 (anzi. la società ha addirittura maturato un credito nei confronti dell'Erario), il reato di cui all'articolo 5 del dl.gs 74/00 non risulta integrato, difettando il superamento della soglia di euro 50.000 richiesta ai fini del perfezionamento del suddetto illecito.

Infine, in merito al mancato integrale pagamento dell'IRAP, è sufficiente considerare che l'omessa presentazione della relativa dichiarazione non rientra tra le ipotesi contemplate dall'articolo 5 del citato decreto e, pertanto, tale condotta è priva di rilevanza penale.

L'imputato deve essere pertanto assolto dal reato in contestazione perché il fatto non sussiste.

Tale conclusione rende superflua ogni valutazione circa la richiesta formulata in via subordinata dalla difesa a proposito del fatto che l'applicazione di una sanzione ulteriore - rispetto a quella sostanzialmente penale irrogata in sede amministrativa - per la medesima fatti illeciti costituirebbe una violazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale, dovendosi interpretare l'articolo 649 c.p.p. alla luce della più recente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. oltre che del combinato disposto degli articoli 117 co 1 Cost. e art 4. Prot n. 7 Cedu.

**P.Q.M.**

**Visto l'art 530 c.p.p.,**

**assolve**

MAGNI Giovanni dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

**Stabilisce**

in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Il Giudice  
Orsola De Cristofaro

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Il Cancelliere  
Pietro Maviglia

14/6/16